

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

## Caratteri e finalità

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1<sup>1</sup> del DPR 249/98 : “ *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.....dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.....* ”

In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le *modifiche e integrazioni* apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98, **il regolamento di disciplina**, si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica ( docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati, posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

## Contenuto del Regolamento

Le *modifiche* e le *innovazioni* introdotte dal DPR 235/07, riguardano:

- Le “mancanze disciplinari”
- Le sanzioni applicabili
- Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni
- Le impugnazioni delle sanzioni

Pertanto, è fatto obbligo alle singole istituzioni scolastiche, di adeguare i regolamenti interni alle nuove richieste normative.

Il Regolamento interno deve individuare:

- 1 - Le *mancanze disciplinari*, cioè i doveri e/o i divieti di comportamento che devono essere tenuti dagli studenti.
- 2 - Le *sanzioni* da correlarsi alle relative mancanze.
- 3 - Gli *organi* competenti ad irrogare le sanzioni.
- 4 - La *procedura* di irrogazione della sanzione.
- 5 - Il Patto Educativo di *CORRESPONSABILITÀ*

## LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate *mancanze disciplinari*, tutti quei comportamenti contrari ai *Doveri* propri degli studenti, previsti dall'art. 3 del DPR 249/98. In particolare:

- a) Violazione del dovere di regolare frequenza
- b) Violazione del dovere di assiduo impegno
- c) Violazione del dovere di rispetto della persona
- d) Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza
- e) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati

## LE SANZIONI – Caratteri

- 1) La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1<sup>4</sup> DPR 235/07).
- 2) Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa*, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.
- 3) Le sanzioni devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno.
- 4) Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
- 5) Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'allievo/a, dalle lezioni, le ragioni dovranno essere esposte per iscritto (art.1<sup>3</sup> DPR 235/07).
- 6) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1<sup>3</sup> DPR 235/07).  
Il legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità *educativa* della sanzione e la *non* interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. (su questo punto si attendono chiarimenti in merito a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge n°137/08 “*valutazione del comportamento dello studente*”)
- 7) La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di *allontanamento dalla comunità scolastica* solo nel caso in cui la violazione sia di estrema gravità e rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone.
- 8) Nei casi in cui, la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art. 361 del cp, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
- 9) Attività “*utili*” alternative alla sospensione.

La sanzione disciplinare grave (sospensione dalle lezioni) potrà essere sostituita, in parte o totalmente, da un'attività *utile* indicata dal CdC.

“ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità”. (art 1<sup>4</sup> DPR 235/07)

In conformità allo spirito della normativa, sono previste come sanzioni *alternative* alla sospensione, le seguenti attività:

- 1 – Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
- 2 – Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso.
- 3 – Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.
- 4 – Pulizia dei locali della scuola.

### **ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI**

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- Docente
- Consiglio di classe
- Consiglio di Istituto

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono riservate al CdC e al C.d I. (art. 4<sup>6</sup> DPR 235/07).

In particolare:

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *inferiore* ai 15 giorni sono adottate dal CdC.

Il **CdC** in questo caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, *genitori e studenti*; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, lo studente sanzionato o il genitore di questi

Nei periodi di allontanamento *non* superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal **C.d I.** (art 1<sup>9</sup>e<sup>9bis</sup> DPR 235/07).

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

### **PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Le sanzioni che comportano l'allontanamento *temporaneo* dalla scuola, sono irrogate dal CdC o C.d I., dopo aver instaurato la seguente procedura:

- 1) Il promotore del provvedimento è tenuto a stilare una relazione circostanziata di quanto avvenuto e recapitarla al D.S..
- 2) Il D.S., entro 3 giorni dal ricevimento della relazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenni, la contestazione scritta di addebito.
- 3) Lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione e produrre prove testimoniali a suo favore.

- 4) Il D.S. entro le 48 ore successive alla risposta scritta dello studente, convoca con procedimento d'urgenza, l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione.
- 5) L'organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare in due riunioni che si svolgono in due fasi distinte: nella prima seduta, definisce la proposta di sanzione, nella seconda (tenuta entro le 48 ore) vota la delibera di sanzione.
- 6) Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
- 7) Nei casi in cui organo competente ad irrogare la sanzione è il C.d.I., esso, in prima seduta, formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota.
- 8) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per *iscritto* allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore.
- 9) Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale e annotate sulla pagella dello studente.

### IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: *“contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni..... che decide nel termine di 10 giorni.....”*

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'*organo di garanzia* dell'Istituto che è tenuto a decidere entro 10 giorni.

### L'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia nella scuola secondaria superiore, a norma dell'art. 2<sup>1</sup> DPR 235/07, è costituito da:

- 1) Il D.S. che lo convoca e lo presiede.
- 2) Un docente designato dal Consiglio di Istituto.
- 3) Uno studente e un genitore eletti dalle rispettive componenti.

Fino a diversa interpretazione della norma, la componente docente, quella dei genitori e quella degli studenti, è designata dal C.d.I. su proposta delle singole componenti del Consiglio stesso.

L'organo di garanzia dura in carica 1 anno scolastico e decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.

Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si stabilisce che:

le deliberazioni assunte dall'organo sono da considerare *valide*, sia in prima sia in seconda convocazione, se sono presenti tutti i membri.

## MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE

Ex art. 3<sup>1</sup> DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi..... In violazione del *dovere di regolare frequenza*, si prevedono le seguenti “*mancanze disciplinari*”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI secondo GRAVITÀ e reiterazione	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Ritardi sistematici nell'ingresso a scuola	- Richiamo scritto	- Docente della prima ora - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
2) Frequenti ritardi Frequenti richieste di uscita anticipata	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
3) Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo, durante il cambio dell'ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC
4) Assenza ingiustificata	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - convocazione della famiglia
5) Assenze “ strategiche” in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Segnalazione al CdC - Comunicazione alla famiglia
6 Elevato numero di assenze (superiore al 25% del mese – 6/7 giorni)	- Richiamo scritto	- Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe -- Segnalazione al CdC - Comunicazione alla famiglia
7) Falsificazione della firma dei genitori Falsificazione del libretto delle giustificiche Alterazioni dei risultati scolastici	- Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni - Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione	- Coordinatore - Consiglio di Classe	- Annotazione sul registro di classe - Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo/a - Sanzione

Ex art. 3<sup>1</sup> DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.....”

In violazione del dover di *assiduo impegno* si prevedono le seguenti “mancanze disciplinari”

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI secondo GRAVITÀ e reiterazione</b>	<b>ORGANO competente ad irrogare la sanzione</b>	<b>PROCEDURA</b>
1) Mancato svolgimento delle consegne scolastiche	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della disciplina	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
2) Dimenticanza sistematica del materiale scolastico, dei libri, delle verifiche da riconsegnare al docente	- Richiamo scritto	- Docente della disciplina	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
3) Svolgimento compiti di materie diverse da quella dell'ora di lezione incorso	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della disciplina	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore - Comunicazione alla famiglia
4) Copiatura dei compiti in classe	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della disciplina	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore - Comunicazione alla famiglia
5) Interventi inopportuni durante la lezione	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore
6) Disturbo durante lo svolgimento della lezione	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore - Comunicazione alla famiglia

Ex art. 3<sup>2</sup> DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti ad aver nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.....”

In violazione del dovere di *rispetto della persona*, si prevedono le seguenti “mancanze disciplinari”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI secondo GRAVITÀ e reiterazione	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico	- Richiamo verbale	Docente e/o D.S.	- Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato
2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all’interno dell’Istituto	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	Docente e/o D.S.	- annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato
3) Insulti, epiteti volgari e/o offensivi rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 3 a 5 giorni	- Docente - CdC	- Annotazione sul registro di classe - Convocazione del CdC - Audizione dell’allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
4) Emarginazione intenzionale di compagni di classe	- Richiamo verbale	- Docente	- Segnalazione al Cdc
5) Atti di bullismo e molestie continuate a danno dei compagni	-Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 1 a 5 giorni - Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione	- CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell’allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
6) Derisione nei confronti dei diversamente abili	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 1 a 10 giorni	- Docente - CdC	- Annotazione sul registro di classe - Convocazione del CdC - Audizione dell’allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni	-Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Segnalazione al CdC - Comunicazione alla famiglia
8) Diffusione di materiale inneggiante al razzismo	-Richiamo scritto	- Docente	- Annotazione sul registro di classe

e/o a discriminazioni culturali, etniche, religiose o politiche	-Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 10 giorni	- CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
9) Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S.	-Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 6 a 15 giorni	- CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Convocazione della famiglia - Segnalazione all'Autotità Giudiziaria
10) L'uso dei cellulari è vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche (C.M. n° 16/2007) - Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche, vale anche per il personale docente (C.M. n° 362/1998)	- L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Vicepresidenza. L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni. - La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova. - La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare. - In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
11) Divieto di consumo di bevande alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni dell'istituto, è vietato. Il consumo è vietato anche durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 5 giorni	- Docente - CdC - Coordinatore	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
12) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti. - Se uno studente detiene, consuma e/o spaccia stupefacenti all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal D.S. o da un suo delegato per i conseguenti provvedimenti. È richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, da	-Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	- D. S. - CdC	- Richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte del D.S. - Convocazione del CdC



parte del D.S. Le forze dell'ordine sono le sole competenti a stabilire, se trattasi di <i>spaccio</i> (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art 73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90			- Audizione dell'allievo  - Sanzione  - Comunicazione scritta alla famiglia
---	--	--	---

Ex art. 3<sup>4</sup> DPR 249/98:

“ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.....”

In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza* e del regolamento, si prevedono le seguenti “ mancanze disciplinari”:

1) Divieto di fumo. È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola (art. 5 L. n° 448/2001)	- Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento	- Docente - Coordinatore	- Segnalazione al CdC dell'allievo - comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenni
2) Uso di materiali incendiari nei locali scolastici	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	- Coordinatore - CdC - D.S.	- Annotazione sul registro di classe - Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Segnalazione all'Autotità Giudiziaria da parte del D.S.
3) Manomissione dolosa degli impianti antincendio e di sicurezza	- Richiamo verbale - Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 5 a 15 giorni - Risarcimento del danno	- Coordinatore - CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione
4) Asportazione di cartelloni di segnaletica per la sicurezza	- Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/ sanzione alternativa da 5 a 10 giorni	- Coordinatore - CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione

Ex art. 3<sup>5</sup> DPR 249/98:

“ Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare *danni al patrimonio della scuola.....*”

In violazione del *dovere di rispetto dei beni pubblici e privati*, sono previste le seguenti “mancanze disciplinari”:

1) Scritture sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Ripristino dello status quo	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
2) Affissione di materiali non attinenti l'attività scolastica, nei locali della scuola	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia
3) Manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti. - Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la “responsabilità è sempre personale”; se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzione alternativa da 3 a 15 giorni. - Risarcimento del danno	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - CdC	- Annotazione sul registro di classe - Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo e/o degli allievi - Sanzione - Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe
4) Abbandono di rifiuti in aula - Utilizzo incivile dei servizi igienici.	Richiamo scritto a tutta la classe. - Pulizia dei locali	- Docente Coordinatore, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	- Annotazione sul registro di classe
5) Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti e/o dei compagni.	- Sospensione dalle lezioni / sanzione alternativa da 3 a 10 giorni.	- CdC - D.S.	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Eventuale notifica all'autorità giudiziaria da parte del D.S.
6) Manomissione del registro di classe	- Sospensione dalle lezioni / sanzione alternativa da 3 a 5 giorni.	- CdC	- Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione